

Un quesito su un aspetto sostanziale e procedurale di diretto interesse per la PG

Domanda: Sono un operatore di polizia giudiziaria e mi chiedo se nel campo del diritto ambientale devo limitarmi a leggere i testi di legge o se – invece – devo anche seguire la giurisprudenza in materia e – in caso positivo – se posso citare tale giurisprudenza nelle comunicazioni di notizia di reato e nella redazione dei verbali di sequestro.

Risposta: (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): Oggi è un dato di fatto che gran parte dei principi giuridici “pratici” da applicare concretamente sul territorio in materia ambientale, anche e soprattutto per contrastare i crimini di settore, derivano da profonde evoluzioni giurisprudenziali e sono sostanzialmente esterni alle leggi specifiche di settore. Conferma questo stato di cose la storia dei “reati satelliti”¹ che sono – spesso – gli unici reati significativi che possono essere applicati in alcuni campi di azioni a danno dell’ambiente; “reati satelliti” che non si trovano nelle leggi specifiche di settore, ma sono il frutto di copiosa elaborazione giurisprudenziale. Cito – a mero titolo di esempio – l’importantissimo delitto di cui all’art. 635/II° comma n. 3 del Codice Penale, applicato come danneggiamento aggravato di acque pubbliche nei casi di rilevanti inquinamenti idrici ed il caso del reato di “disastro ambientale innominato” che è poi il reato di “disastro” di cui all’art. 434 sempre del Codice Penale... Ma si pensi anche alla delega interna aziendale che nel settore ambientale consente di “trasferire” la responsabilità penale dal vertice ad un dipendente qualificato: principio totalmente assente nella normativa giuridica sull’ambiente e creato dalla giurisprudenza come diritto vivente.

¹ La dicitura “reati satelliti” è un marchio registrato da “Diritto all’ambiente” con il n. 0001494248 presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero per lo Sviluppo Economico e protetto dalla legge sulla protezione dei marchi e del copyright anche in sede penale.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

In ogni sede seminariale ed editoriale² abbiamo sempre sostenuto che la giurisprudenza è ormai materia di studio essenziale anche per la polizia giudiziaria, se

² Dal volume **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”** edizione 2013 di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci - “Diritto all'ambiente - Edizioni” www.dirittoambientedizioni.net: “ (...) Tutte le sentenze emesse dai Tribunali e dalle Corti di Appello formano la giurisprudenza che si chiama «di merito». Tutte le sentenze emesse dalla Corte di Cassazione formano la giurisprudenza che si chiama «di legittimità». Ogni sentenza (che può essere lunga decine di pagine) è poi riassunta in un estratto di poche righe che si chiama «massima». Le «massime» della Cassazione sono naturalmente più autorevoli perché provengono dall'organo di vertice.

La giurisprudenza, sia chiaro, non può creare innovazioni legislative. Tuttavia esercita un ruolo fondamentale per due motivi: da un lato, orienta l'interpretazione delle leggi verso un determinato indirizzo perché non sempre è palese ed univoco il dettato di una norma; dall'altro, consente di supplire parzialmente a delle carenze normative creando applicazioni di norme parallele e similari in quel vuoto legislativo in via interpretativa e consentendo pertanto possibilità di azione sia alla P.G. che alla magistratura.

È importante seguire i passi più noti e rilevanti della giurisprudenza anche da parte della polizia giudiziaria perché possono trarsi da queste letture spunti e mezzi utilissimi sia a livello procedurale che di applicazione di norme nella loro sostanza. Si pensi, ad esempio, a tutta la complessa problematica sui prelievi in caso di inquinamento laddove il testo originario della legge è stato completamente stravolto da anni di innovazioni giurisprudenziali ignorando le quali sarebbe impossibile eseguire un prelievo valido ai fini processuali; e si può vedere come anche in altri campi la giurisprudenza abbia creato una realtà processuale completamente nuova, non codificata ma da applicare comunque da parte della P.G. che non può e non deve ignorare questa realtà.

La filosofia di fondo del presente lavoro è dunque anche quella di fornire una informazione operativa in sinergia tra testo di legge e giurisprudenza correlata e per tale motivo ampio spazio è dedicato alle massime delle sentenze.

Non è vero che questo settore è riservato ai magistrati ed agli avvocati. Riteniamo che un operatore di P.G. che si limiti alla stretta lettura del testo di legge senza integrarlo, perlomeno nei punti più rilevanti, con l'esame della giurisprudenza della Cassazione non ha assunto le informazioni utili per un'azione corretta ed aggiornata.

Ancora oggi molti organi di polizia giudiziaria non ricollegano alla lettura della giurisprudenza l'importanza che essa rappresenta ai fini della loro attività operativa. Anzi, al contrario, molto

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

vuole restare in sintonia con l'evoluzione dei principi giuridici di fatto applicati nelle sedi giudiziarie. Conseguo che – a mio avviso – soprattutto nei casi complessi (si pensi agli accertamenti di fatti illeciti connessi al difficile rapporto tra scarico e rifiuto liquido o all'applicazione dei “reati satelliti”) è del tutto logico, legittimo ed anzi consigliabile che la PG – oltre che illustrare nei dettagli non solo il fatto ma anche il principio giuridico che ha guidato l'indagine – vada a citare utilmente sia dottrina che giurisprudenza specifica del settore (anche per meglio inquadrare e sviluppare la fattispecie del caso concreto).

Pubblicato il 27 settembre 2013

spesso si tende a manualizzare o prontuarizzare in modo schematico ed estremamente semplificato il dettato normativo (nel basilare ed asettico rapporto tra precetto, sanzione e procedura) senza soffermarsi, invece, in un'analisi caso per caso (si sottolinea: caso per caso) di tutti gli elementi non solo oggettivi e soggettivi dell'evento in corso di accertamento ma anche della connessa specifica costruzione giuridica ad esso ricollegabile.

Questa costruzione giuridica nel campo ambientale in generale quasi mai può prescindere dalla conoscenza e dalla lettura anche della giurisprudenza oltre che del testo normativo. Ignorare o comunque non tenere in debita considerazione la giurisprudenza sui casi concreti almeno più rilevanti, da un lato, significa perdere l'occasione di conoscere (e poter applicare) principi procedurali e sostanziali utili che sulla norma non ci sono (e sono dettati appunto dalla giurisprudenza) e, dall'altro, di commettere errori a volte determinanti sulla esatta individuazione della qualificazione giuridica del reato. Si pensi - ad esempio - al delicatissimo settore del confine tra acque di scarico e rifiuti liquidi (fonte di illegalità micidiali) ove le qualificazioni giuridiche e procedurali di vasche private ed aziendali, veicoli che trasportano liquami, tubature e depuratori, invasi e spandimenti sono di fatto regolati quasi esclusivamente dalla giurisprudenza o dove la differenza tra diverse forme giuridiche è sottile e fonte di equivoci applicativi molto rilevanti...

Va sottolineato che la giurisprudenza della Cassazione crea anche principi estremamente innovativi che, pur non essendo naturalmente leggi, rappresentano comunque un diritto vivente al quale l'organo di P.G. può e deve riferirsi nel contesto delle sue attività di indagine ed inquadramento delle fattispecie illegali. Si pensi - a titolo di esempio - all'importantissimo concetto del “disastro ambientale innominato” creato dalla Suprema Corte, il quale non si trova in nessuna legge specifica ma è comunque un principio giuridico di straordinaria importanza per le grandi inchieste sulle devastazioni territoriali. È dunque fondamentale per la P.G. citare specificatamente i riferimenti delle sentenze della Cassazione nelle comunicazioni di notizia di reato per tutti questi principi innovativi che si possono applicare nella realtà del contrasto alle illegalità diffuse.”

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Il tema verrà approfondito nel contesto del seminario

TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE
Procedure e controlli in materia di rifiuti ed acque anche alla luce delle
nuove responsabilità delle persone giuridiche e dei nuovi reati
ambientali previsti dal D.Lgs n. 121/2011

Relatore: Dott. Maurizio Santoloci (magistrato)

"Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale" è un marchio con scritta e logo registrato con il n. RM/2005/C/005420 presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e presso la Camera di Commercio di Terni con il n. TR2011C000122.

È inoltre marchio editoriale registrato presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali Ufficio per i Diritti di Autore Servizio IV Diritto d'autore e vigilanza SIAE con il prot. MBAC-DG-BL SERV_IV 0044510 25/11/2008 Cl. 47.10.01/3.231

Torino – 3 ottobre 2013

Per info ed iscrizioni visita il sito del corso:
http://www.dirittoambiente.net/corso_house_9/

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.